

DL 133/2023: MINORI NON ACCOMPAGNATI IL NUOVO NEMICO

La maggioranza di destra ha approvato alla Camera il decreto-legge n. 133 del 5 ottobre 2023, recante disposizioni urgenti in materia di **immigrazione** e **protezione internazionale**.

Il Partito democratico ha votato contro.

In poco più di un anno di governo Meloni, questo è **il quarto decreto** che si occupa di **immigrazione, uno ogni tre mesi**, in una continua rincorsa a un fenomeno, quello migratorio, che **la destra non sa gestire e probabilmente non vuole risolvere**.

Il numero di **sbarchi**, rispetto all'anno scorso, è **più che raddoppiato** passando dai circa 94mila agli attuali **151mila**, e quasi triplicato rispetto al 2021 quando gli sbarchi furono circa 61mila.

La destra continua ad affrontare l'immigrazione come fosse un fenomeno emergenziale e non strutturale, quale invece è. Inasprisce pene, individua nuovi responsabili, riduce protezioni e tutele previste dalla Costituzione e dal diritto internazionale, senza riuscire a fare un solo passo avanti nel terreno dell'accoglienza e dell'integrazione.

Con il [decreto-legge n. 1 del 2023 ha dichiarato guerra alle Ong](#), considerandole il fattore scatenante dell'aumento di sbarchi, quando tutti i dati dimostrano che quell'affermazione è falsa. Ha reso loro la vita impossibile, impedendo i salvataggi multipli e spedendo le navi in porti lontani rispetto ai salvataggi effettuati.

Con il [decreto-legge n. 20 del 2023, il cosiddetto decreto Cutro](#), che cinicamente ha preso il nome del luogo di una strage di migranti, e che invece di prevedere norme per migliorare e potenziare i salvataggi in mare, intervenire per creare nuovi canali legali, contiene misure volte a peggiorare le condizioni di persone che si trovano esattamente nella condizione di quelle morte nel naufragio. E, tra le altre cose, dispone l'abrogazione di molte norme relative ai permessi di soggiorno per protezione speciale, prevede l'impossibilità per i richiedenti asilo di essere inseriti nei circuiti della Rete SAI (il sistema di accoglienza e integrazione costituito da piccoli centri che favoriscono l'integrazione), prevede **per i richiedenti asilo la possibilità di essere trattenuti negli hotspot** e addirittura nei CPR, che sono luoghi di reclusione.

Con il [decreto-legge n. 124](#), un provvedimento sul Mezzogiorno del Paese, nel quale sono state inserite alcune norme in materia di immigrazione, prevedendo **l'estensione del periodo di permanenza nei CPR fino a 18 mesi**.

A questo si aggiunga la norma incivile sulla **cauzione di 5.000 euro per non finire in un centro di accoglienza**, e **l'Accordo con l'Albania** per costruire su suolo albanese centri di accoglienza italiani, che costerà molto, complicherà tanto e non risolverà nulla.

E infine, almeno ad oggi, questo decreto-legge n. 133, nel quale si individua un nuovo e pericolosissimo nemico per l'Italia: i minori non accompagnati.

La mancanza di una visione, l'assenza di una strategia complessiva, porta purtroppo a questo: **un continuo rincorrersi di provvedimenti**, senza un disegno d'insieme, che di volta in volta prende di mira questo o quello, senza produrre alcun miglioramento, e nella maggior parte dei casi producendo invece **soltanto peggioramenti** nella vita di chi arriva e di chi è già qui, peggiora il lavoro delle strutture di prima accoglienza e quello dei comuni che dovrebbero essere il fulcro dell'accoglienza diffusa.

È solo propaganda, e per giunta della peggior specie perché fatta **sulla pelle dei più deboli**, di chi è in una situazione di difficoltà, sulla pelle di chi ha perso tutto, e adesso addirittura sulla pelle dei minori, sulla pelle di ragazzini che arrivano in Italia da soli.

Il testo, infatti, – come evidenziato durante la [dichiarazione di voto sulla fiducia da Paolo Ciani](#) – **“prolunga ulteriormente il limite dei giorni di trattenimento da 30 a 45 per chi ha meno di 16 anni, e da 90 a 150 giorni - 5 mesi! – per quelli che hanno dai 16 anni in su. Particolarmente allarmanti sui minori non accompagnati sono poi le norme relative alla possibilità concessa al prefetto – in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate – di disporre il provvisorio inserimento dei minori, qualora a una prima analisi appaiano essere di età superiore a 16 anni, nelle strutture di prima accoglienza e di accoglienza straordinaria per adulti. Minori in strutture per adulti: disposizioni che creano grave allarme sotto il profilo della promiscuità che verrebbe inevitabilmente a crearsi tra adulti e minori, con possibili conseguenze anche sotto il profilo della sicurezza del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri”**

Il governo ha addirittura **respinto in Aula un ordine del giorno** presentato dal **PD** che chiedeva il **rispetto del principio universale del "superiore interesse dei minori"**. La scelta di mettere i minori stranieri non accompagnati negli stessi dei centri di accoglienza per gli adulti è di per sé è un grande errore per l'inevitabile promiscuità che si verrà a creare. Non è un caso infatti che fino ad oggi fosse rigorosamente vietato. Ma il fatto di rifiutarsi addirittura di prevedere che questo debba essere fatto solo nel caso di superiore interesse del minore è gravissimo.

A tutto ciò si aggiunge l'articolo 5 il quale prevede che, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'autorità di pubblica sicurezza possa disporre lo svolgimento di **rilievi antropometrici e di altri accertamenti sanitari**, anche radiografici, **volti all'individuazione dell'età**, così derogando al protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati.

Metodi di accertamento dell'età che vengono da molti considerati **superati e inefficaci**.

E ancora, questo decreto **deroga ai parametri di capienza massima** previsti per i centri di accoglienza straordinaria e governativi, consentendo di collocare un numero di richiedenti **fino al doppio della capienza massima** prevista, con forti ripercussioni sui più basilari diritti dei richiedenti.

Interviene sulla **modalità di espulsione** nei casi di persone presenti da anni in Italia, integrate nel lavoro e nella casa. Da domani potranno venire espulse a **discrezione del Ministro dell'interno** per supposti gravi motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato. In alcuni casi la misura sarà disposta direttamente **dal Prefetto**.

Introduce **misure restrittive sul diritto di difesa** del soggetto espulso. **Riduce l'uso dell'istituto del gratuito patrocinio** a spese dello Stato, colpendo sia i diritti dei migranti, sia scoraggiando la difesa con la cancellazione del diritto all'onorario per l'avvocato in caso di rigetto del ricorso.

“È incredibile – ha detto [Gianni Cuperlo durante la dichiarazione di voto finale](#) – come voi possiate **cancellare le storie, le biografie di questi giovanissimi, di questi innocenti**, perché questo sono: innocente, dal latino, che non può nuocere, che non può fare del male Voi pensate che questi arrivano qua e fingono di essere minorenni e cosa fate, anziché creare dei CAS dedicati o una collaborazione con i comuni, cambiate le norme sul riconoscimento della minore età? Voi stabilite che si può procedere anche in modo **sbrigativo a quel riconoscimento con margini di incertezza nell'ordine di alcuni anni**. Però quando di anni tu ne hai 16 un pugno di mesi ti cambia il destino. (...) Alla fine di tutto questo però sapete il punto qual è? Il punto è che **un corpo sepolto in fondo al Mediterraneo non sarà mai un dividendo elettorale**. (...) Tra qualche minuto voterete il quarto decreto di una lunga serie: **peggiorerà le cose** e, a febbraio, marzo tutt'al più, con il primo caldo e il mare clemente, tornerete qui con un quinto decreto per fermare l'emergenza che non c'è. Ci troverete dove siamo adesso, al nostro posto, convinti, a differenza vostra, che ogni confine non per forza separi ma abbia la potenza di unire. Confine, cum finis, la fine che ho in comune con l'altro, non che dall'altro mi separa, in fondo è la più profonda differenza tra la destra e tutto quello che destra non è e che si può chiamare in molti modi: **tolleranza, solidarietà, rispetto** o se preferite si tratta solamente dello spirito che dovrebbe unire questi banchi, quando si parla del destino di milioni di persone, ma in quel caso non servirebbero parole, basterebbero la **pietà verso i fragili e un senso di umanità**. Cercateli se potete e semmai vi capitasse di trovarli, portateli in quest'Aula e l'Italia, assieme a noi, ne renderà merito. Purtroppo, quel giorno sembra drammaticamente lontano e anche per questo ancora una volta tra pochi minuti noi voteremo no”.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno” [AC 1458](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INGRESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO (ART. 01)

L'articolo 01, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che **non sia ammesso l'ingresso in Italia dello straniero che risulti condannato**, anche con sentenza non definitiva, per il **reato di lesione personale commesso contro persona incapace**, per età o infermità, che causi una malattia superiore a venti giorni (art. 582, secondo comma, secondo periodo c.p.), nonché per i reati relativi a pratiche di **mutilazione genitale femminile** e per il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante **lesioni permanenti al viso**, previsti dal codice penale (artt. 583-bis e 583-quinquies, c.p.).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPULSIONI PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO, PUBBLICA SICUREZZA, SICUREZZA DELLO STATO (ART. 1)

L'articolo 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla **disciplina dell'espulsione dello straniero** sotto diversi profili.

In primo luogo, incide **sull'espulsione dei titolari di permesso di soggiorno UE** per soggiornanti di lungo periodo. Vengono aggiornati i riferimenti normativi alla base delle situazioni soggettive che devono essere considerate nel valutare la pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del richiedente il permesso di soggiorno ai fini del rilascio del permesso facendo riferimento alle categorie sottoposte a misure di prevenzione indicate agli articoli 1, 4 e 15 del Codice delle leggi antimafia. Inoltre, si stabilisce che è il **Ministro dell'interno l'autorità deputata** a decretare l'espulsione dello straniero soggiornante di lungo periodo che costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, mentre, nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza, l'espulsione è disposta dal prefetto. Viene poi ribadita **la competenza del giudice amministrativo nell'esame dei ricorsi contro** i provvedimenti di espulsione disposti dal Ministro dell'interno e quella del giudice ordinario contro quelli del prefetto.

In secondo luogo, viene disciplinata la procedura di **espulsione** dello straniero nei casi in cui sia destinatario di una delle **misure amministrative di sicurezza** di cui al Titolo VIII del codice penale. Si tratta di una fattispecie non prevista in precedenza dall'ordinamento, che prevedeva esclusivamente l'ipotesi di espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale non in stato di custodia cautelare in carcere.

In terzo luogo, l'articolo modifica la disciplina relativa al **diritto di difesa dello straniero** parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale che sia stato espulso prevedendo che il **questore ha la facoltà di negare** l'autorizzazione al rientro in Italia qualora la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. Nella formulazione previgente l'autorizzazione era concessa in modo automatico. Nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- ✓ viene **circoscritto il margine di discrezionalità del giudice** nel comminare la misura dell'espulsione quale misura di sicurezza dello straniero di un Paese terzo che sia

condannato per uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza prevedendo che il giudice ordina (e non "può ordinare" come stabilito dalla norma vigente) l'espulsione dello straniero condannato per quei delitti, fermo restando che egli risulti socialmente pericoloso;

- ✓ viene **ridotto da 30 a 15 giorni** (e da 60 a 40 giorni se il ricorrente risiede all'estero) **il termine del deposito del ricorso avverso il provvedimento di espulsione** dei cittadini stranieri, compresi quelli in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- ✓ è **introdotta la possibilità dell'espulsione** del cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea a titolo di **sanzione sostitutiva alla detenzione**, come già previsto per il cittadino non UE.

POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI SULLE DOMANDE DI VISTO DI INGRESSO (ART. 2)

L'**articolo 2 autorizza l'assegnazione fino a 20 unità di personale** dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti della Polizia di Stato, presso le **rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari**. Ne disciplina il trattamento economico, disponendo altresì il previo collocamento fuori ruolo.

Finalità dichiarata dal comma 1 è il **potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia**. Pertanto si autorizza la destinazione presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari di un contingente fino a venti unità di personale della Polizia di Stato, tratto dai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti. Tale personale, si viene a prevedere, è collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed opera altresì secondo le linee di indirizzo del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

MODIFICHE IN MATERIA DI DOMANDA REITERATA IN FASE DI ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO (ART 3, CO. 1, LETT. A)

L'articolo 3, comma 1, lett. a), prevede che in caso di **reiterazione di domanda** di riconoscimento di protezione internazionale presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, già convalidato dall'autorità giudiziaria, **il questore**, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale per l'esame della domanda di asilo, **procede con immediatezza all'esame preliminare** della domanda e qualora non sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale **ne dichiara l'inammissibilità**, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento.

Se invece emergono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale la commissione territoriale procede all'ulteriore esame. Allo stesso modo, la commissione territoriale procede all'esame in caso emergano elementi rilevanti ai fini del divieto di espulsione stabilito dall'art. 19 del testo unico immigrazione, quali, ad esempio il pericolo di espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione

PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRATUITO PATROCINIO (ART. 3, CO. 1, LETT. B) E C) E CO. 2)

L'articolo 3, comma 1, lett. b) e c), introdotte nel corso dell'esame in sede referente, prevede che il **questore**, una volta eseguita l'espulsione nei casi di domanda reiterata di protezione internazionale senza addurre nuovi motivi e di domanda manifestamente infondata, ne deve **dare comunicazione alle commissioni territoriali** che a loro volta la trasmettono tempestivamente **al giudice** ai fini della dichiarazione della **cessata ammissione al patrocinio** a spese dello Stato.

Inoltre, si prevede che il **giudice**, in caso di rigetto reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, nel liquidare il compenso del difensore deve **motivare espressamente la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio** nel decreto di pagamento dell'onorario e delle spese spettanti al difensore.

Il giudice dichiara cessata l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato quando rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla commissione territoriale in caso di domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera da un richiedente proveniente da un Paese designato Paese sicuro e quando rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisivo di rigetto, la comunicazione dell'avvenuta espulsione da parte della commissione territoriale.

Il comma 2, intervenendo in materia di gratuito patrocinio, modifica la disciplina generale riguardante l'esclusione dal diritto alla liquidazione del compenso del difensore in caso di impugnazione inammissibile.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E SOSPENSIONE DELL'ESAME PER ALLONTANAMENTO INGIUSTIFICATO (ART. 4)

L'articolo 4 stabilisce che la **domanda di protezione internazionale non si perfezioni in caso di mancata presentazione del cittadino straniero presso la questura** per gli adempimenti richiesti.

Si dispone inoltre la **riduzione da dodici a nove mesi del periodo di sospensione della domanda**, prevista nei casi di allontanamento ingiustificato del richiedente dai centri di accoglienza o di sua sottrazione al trattenimento negli hotspot e nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR).

In sede referente, è stata anche stabilita **l'estinzione automatica del procedimento in caso di mancata richiesta di riapertura** da parte del soggetto interessato. Con una modifica approvata in sede referente si prevede inoltre l'applicazione della disciplina in materia di domanda manifestamente infondata anche alle persone qualificate come vulnerabili.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (ART. 5)

L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame in sede referente, introduce alcune **novità in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)** nonché di **accertamento dell'età** nell'ambito della procedura di identificazione del minore.

In particolare, in tema di accoglienza, la disposizione (lettera a), n. da 1 a 4):

- ✓ **estende da trenta a quarantacinque giorni il tempo massimo di permanenza** dei minori nelle strutture governative di prima accoglienza a loro destinate;
- ✓ specifica che l'attivazione delle strutture di prima accoglienza avviene sulla base delle **esigenze del territorio e dell'entità degli arrivi** in frontiera o dei rintracci ed elimina la possibilità per gli enti locali di gestire tali strutture tramite convenzione con il Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda **l'accoglienza dei minori nel SAI**, si dispone che la capienza del Sistema è commisurata:

1. alle **effettive presenze dei minori**, anziché in generale sul territorio nazionale, nelle strutture di prima accoglienza e nelle strutture ricettive temporanee attivate dai prefetti (c.d. CAS minori);
2. **nei limiti delle risorse** non solo del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, come già previsto, ma anche **del nuovo Fondo per l'immigrazione istituito** dal DL n. 145 del 2023.

Si stabilisce inoltre che **l'assistenza e l'accoglienza del minore sono assicurate dai comuni in caso di temporanea indisponibilità** non solo, come attualmente previsto, nelle strutture governative di prima accoglienza e delle strutture afferenti al SAI (art. 19, co. 2) ma anche nei CAS minori.

Si consente di realizzare o ampliare i CAS minori, in deroga al limite di capienza, nella misura massima del 50 per cento e si prevede che in situazioni di momentanea mancanza di strutture di accoglienza per minori, incluse quelle temporanee, il prefetto **dispone l'inserimento del minore di età non inferiore a sedici anni** in una sezione specifica dei **centri di accoglienza per adulti**, per un periodo **massimo di novanta giorni, prorogabili** di ulteriori sessanta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate.

Si introduce inoltre la possibilità per il giudice di disporre l'espulsione come sanzione sostitutiva in caso di condanna del presunto minore per il reato di false dichiarazioni sull'età (lettera b), n. 1). In relazione alla procedura di identificazione dei minori (lettera b), n. 2 e n. 3), è introdotta la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati, di **ordinare l'effettuazione di misurazioni antropometriche o di altri esami sanitari**, inclusi quelli radiografici, al fine di **determinare l'età**, informando immediatamente la Procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni, che ne autorizza l'attuazione in forma scritta ovvero, in casi di particolare urgenza, oralmente con successiva conferma scritta.

CONVERSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (ART. 6)

L'articolo 6 interviene sulla disciplina della **conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati** al compimento della maggiore età, come modificata dal decreto-legge n. 20/2023 (c.d. **decreto Cutro**).

In particolare, la disposizione individua nei consulenti del lavoro e nelle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale i soggetti ai quali è demandata la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della conversione. Prevede, inoltre, la **revoca del permesso di soggiorno** nell'ipotesi di sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei requisiti.

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (ART. 7)

L'articolo 7, come modificato in sede referente, introduce la possibilità di **derogare**, a determinate condizioni, **ai limiti di capienza** previsti dalle disposizioni amministrative degli enti territoriali per i centri governativi di accoglienza e nelle strutture temporanee di accoglienza; **modifica l'elenco delle condizioni soggettive** di cui tenere specificamente conto nell'ambito delle misure di accoglienza.

In particolare, nel decreto legislativo n. 142 del 2015, relativo all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, si introduce il riferimento alle "donne, con priorità per le quelle in stato di gravidanza" in luogo di quello alle "donne in stato di gravidanza".

Nel decreto legislativo n. 25 del 2008, relativo invece alle procedure di esame delle domande di protezione internazionale, si introduce il riferimento alle "donne" in luogo di quello alle "donne in stato di gravidanza".

MISURE DI SOSTEGNO PER I COMUNI INTERESSATI DA ARRIVI CONSISTENTI E RAVVICINATI DI MIGRANTI (ART. 8)

L'articolo 8, modificato in sede referente, prevede che, al fine di **supportare i Comuni** interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio, il **servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti**, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, potrà essere assicurato dal prefetto fino al 31 dicembre 2025. Con la modifica apportata in sede referente, la medesima disciplina si applica **anche ai Comuni di frontiera** al confine con altri Paesi europei interessati dal transito dei migranti.

SUPPORTO DELLE FORZE ARMATE PER ESIGENZE DI PUBBLICA SICUREZZA (ART. 9)

L'articolo 9 **incrementa il contingente di personale delle Forze armate** dell'operazione "Strade Sicure" di **400 unità** dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture

ferroviarie del Paese, con una spesa complessiva quantificata in 2.819.426 euro, di cui euro 2.576.071 per l'anno 2023 ed euro 243.355 per l'anno 2024.

ACCESSO ALLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA (ART. 9-BIS)

L'articolo 9-*bis*, introdotto in sede referente, modifica il limite massimo di età previsto per la partecipazione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, stabilendo che **non possa essere superiore a trentadue anni** anziché a trenta, come attualmente stabilito.

CONSISTENZE ORGANICHE DEI VOLONTARI DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO E ARRUOLAMENTO DI CONTINGENTI AGGIUNTIVI (ART. 9-TER)

L'articolo 9-*ter*, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede per il quinquennio **2024-2028** la determinazione annuale delle consistenze di ciascuna categoria di **volontari** di truppa del Corpo delle capitanerie di porto con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in ragione dei maggiori impegni del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera nelle attività connesse al fenomeno migratorio.

Per le medesime finalità viene autorizzato l'arruolamento, per l'anno 2024, di un contingente aggiuntivo fino a **200 volontari** in ferma prefissata quadriennale e per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo fino a **100 volontari** in ferma prefissata triennale.

MISURE RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (ART. 10)

L'articolo 10 incrementa, per il 2023, le **risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario** delle forze di Polizia (di 15 milioni di euro) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (di 2,147 milioni di euro).

RISORSE PER POLIZIA DI STATO E CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (ART. 11, CO. 1, 2 E 2-BIS)

L'articolo 11, ai commi 1 e 2, destina **risorse alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco** al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei loro compiti istituzionali, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio e – come specificato in sede referente – alla accresciuta necessità di presidiare obiettivi sensibili, tenuto conto, altresì, della crisi mediorientale. Si tratta, complessivamente, di **5 milioni per il 2023 e di 20 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2030**, che affluiscono alla disponibilità del Ministero dell'interno.

Al comma 2-bis, introdotto in sede referente, dispone l'abrogazione dell'articolo 13, comma 6, del DL n. 69/2023 (c.d. Salva Infrazioni).

RISORSE PER FORZE ARMATE E ARMA DEI CARABINIERI (ART. 11, CO. 3 E 4)

I commi 3 e 4 finanziano – per il triennio **2023-2025** – una serie di interventi a favore di Forze armate e Arma dei carabinieri. Gli interventi sono diretti, tra l'altro, al supporto logistico, all'approvvigionamento di beni e servizi (equipaggiamento, armamento, strumenti telematici ecc.) nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti. Per tali finalità sono previsti **2 milioni di euro per il 2023** e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire fra le Forze armate e i Carabinieri.

INTERVENTI A SUPPORTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA (ART. 11, CO. 5 E 6)

L'articolo 11, ai commi 5 e 6, riconosce – per il triennio **2023-2025** – un finanziamento diretto al supporto dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, in relazione all'incremento considerevole delle attività dovuto anche al rilevante aumento dei flussi migratori.

In particolare la norma, comma 5, autorizza, al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, la spesa complessiva di **1 milione di euro per l'anno 2023** e di **4 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE (ART. 12)

L'articolo 12 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

ENTRATA IN VIGORE (ART. 13)

L'articolo 13 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal **6 ottobre 2023**.